



Ordinanza n. 575 del 22 DIC. 2020

**OGGETTO:** Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2020, n. 11 e dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sospensione parziale dell'ordinanza n. 413 in data 12 ottobre 2020 *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Divieto delle visite agli ospiti delle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*. Disposizioni per il periodo dal 22 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021.

#### **IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";

**VISTA** la legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 recante "*Organizzazione delle attività regionali di protezione civile*";

**VISTA** la legge regionale 13 marzo 2008, n. 4 recante "*Disciplina del sistema regionale di emergenza-urgenza sanitaria*";

**VISTE** le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** la Legge regionale 9 dicembre 2020, n. 11 recante "*Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma*

*Valle d'Aosta in relazione allo stato di emergenza” e, in particolare l’art. 4, comma 1, ai sensi del quale “Il Presidente della Regione opera in attuazione delle disposizioni statali emanate per la specifica emergenza, dell’ordinamento regionale e dell’organizzazione regionale di protezione civile e, con propria ordinanza, sentita l’Unità di supporto e coordinamento per l’emergenza COVID-19 di cui all’articolo 3, tenuto conto dell’andamento epidemiologico, del contesto socio-economico e delle peculiarità del territorio regionale, stabilisce le misure di sicurezza per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2”;*

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2020, n. 301;

**CONSIDERATO** che l’articolo 14, comma 4, del DPCM 3 dicembre 2020 prevede che *“Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”;*

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 551 in data 11 dicembre 2020, recante *“Unité de soutien et de coordination pour l’urgence COVID-19”;*

**RICHIAMATA** la propria ordinanza n. 413 in data 12 ottobre 2020 *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Divieto delle visite agli ospiti delle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”* con la quale veniva disposto, fino a nuovo provvedimento, il divieto di ingresso a persone esterne alle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio regionale, garantendo, comunque relazioni a distanza tra ospiti e famigliari mediante sistemi di videochiamata o di comunicazione a distanza, con frequenza almeno bisettimanale;

**CONSIDERATO** che i dati riportati nei report nn. 27, 28, 29, 30 e 31 del sistema di monitoraggio del rischio sanitario introdotto dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020 *“Emergenza COVID-19 attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all’allegato 10 del DPCM 26/4/2020”;* fanno emergere una situazione della pandemia sul territorio regionale in continuo miglioramento;

**CONSIDERATO**, altresì, che le misure di contenimento del contagio da COVID-19, adottate per tutelare la salute degli ospiti delle le strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio regionale, hanno determinato un lungo periodo di isolamento sociale e di lontananza dagli affetti che rappresenta motivo di crescente sofferenza e fattore di rischio per il benessere, in particolare, delle persone anziane;

**CONSIDERATO**, inoltre, che, al fine di garantire il benessere psico-fisico degli ospiti delle medesime strutture e la ripresa dei contatti relazionali, pur nel rispetto delle norme di sicurezza, è opportuno consentire gli accessi durante le festività natalizie presso le strutture citate, seppur limitatamente ai soli famigliari, regolamentandone le visite;

**VISTE** le *“Disposizioni per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali socioassistenziali, sociosanitarie e hospice e indicazioni per i nuovi ingressi nell’evenienza di assistiti positivi nella struttura”* e le *“Disposizioni per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali per persone con disturbi mentali e per persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali”* della Direzione generale della Programmazione sanitaria e della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, di cui, rispettivamente, alle note prot. n. 9245/COV19 in data 30 novembre 2020 e prot. n. 0025420 in data 4 dicembre 2020;

**VISTA**, altresì, la nota prot. 27996 in data 21 dicembre 2020 dell’Assessorato regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali con cui si trasmette il documento approvato dal medesimo Assessorato, dal CELVA e dall’Azienda USL della Valle d’Aosta, e condiviso nella seduta del 19 dicembre 2020 dall’Unité de soutien et de coordination pour l’urgence COVID-19, recante *“Disposizioni per l’accesso dei familiari alle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie residenziali, pubbliche, private e convenzionate, della Regione Valle d’Aosta per le festività natalizie 2020”*;

**RITENUTO** opportuno, in considerazione di quanto sopra:

- sospendere il divieto di ingresso nelle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio regionale, disposto con propria ordinanza n. 413 in data 12 ottobre 2020, dal 22 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021, dalle ore 7.00 alle ore 22.00, a condizione che al momento dell’accesso non vi siano nella struttura ospiti COVID-19 positivi, limitatamente ai soli familiari degli ospiti, i cui accessi avvengono nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza stabilite nel documento *“Disposizioni per l’accesso dei familiari alle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie residenziali, pubbliche, private e convenzionate, della Regione Valle d’Aosta per le festività natalizie 2020”*, allegato alla presente ordinanza;  
disporre che le visite presso le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali sono sospese nel caso di insorgenza di una positività al virus COVID-19 in un ospite;
- stabilire che i familiari, al momento di recarsi presso la struttura, devono essere muniti dell’esito del tampone antigenico rapido effettuato non oltre le 48 ore prima del giorno concordato per la visita e, nel periodo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, dell’autodichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da esibire su richiesta alle Forze di Polizia, riportante la ragione dello spostamento, il luogo di destinazione e l’orario dell’appuntamento presso la struttura. La Regione mette a disposizione dei cittadini e delle Forze di Polizia tramite il proprio sito istituzionale un modello di autodichiarazione; in alternativa è possibile redigere una dichiarazione dai contenuti analoghi al momento del controllo.
- confermare, fino a nuovo provvedimento, il divieto di ingresso per le persone esterne alle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio regionale, di cui all’ordinanza n. 413, in data 12 ottobre 2020;

**SENTITA** l’Unité de soutien et de coordination pour l’urgence COVID-19;

ORDINA

1. La sospensione del divieto di ingresso nelle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio regionale, disposto con propria ordinanza n. 413 in data 12 ottobre 2020, dal 22 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021, dalle ore 7.00 alle ore 22.00, a condizione che al momento dell'accesso non vi siano nella struttura ospiti COVID-19 positivi, limitatamente ai soli familiari degli ospiti, i cui accessi avvengono nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza stabilite nel documento "*Disposizioni per l'accesso dei familiari alle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie residenziali, pubbliche, private e convenzionate, della Regione Valle d'Aosta per le festività natalizie 2020*", allegato alla presente ordinanza;
2. Le visite presso le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali sono sospese nel caso di insorgenza di una positività al virus COVID-19 in un ospite;
3. I familiari, al momento di recarsi presso la struttura, devono essere muniti dell'esito del tampone antigenico rapido effettuato non oltre le 48 ore prima del giorno concordato per la visita e, nel periodo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, dell'autodichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da esibire su richiesta alle Forze di Polizia, riportante la ragione dello spostamento, il luogo di destinazione e l'orario dell'appuntamento presso la struttura. La Regione mette a disposizione dei cittadini e delle Forze di Polizia tramite il proprio sito istituzionale un modello di autodichiarazione; in alternativa è possibile redigere una dichiarazione dai contenuti analoghi al momento del controllo.
4. Fatto salvo quanto previsto ai punti 1, 2 e 3, è confermato, fino a nuovo provvedimento, il divieto di ingresso per le persone esterne alle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali della Regione pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio regionale, di cui all'ordinanza n. 413, in data 12 ottobre 2020;

\*\*\*

La presente ordinanza ha efficacia sull'intero territorio regionale dal giorno 22 dicembre 2020 fino al 10 gennaio 2021;

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n. 35, così come modificato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

La presente ordinanza è comunicata alle Forze di Polizia, ivi compreso il Corpo forestale della Valle d'Aosta, ai Sindaci dei Comuni della Valle d'Aosta, alla Commissione straordinaria presso il Comune di Saint-Pierre per notizia c/o per esecuzione; è altresì comunicata al Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, al Dirigente della Struttura Affari di Prefettura, al Commissario dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e al CELVA, per notizia.

La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.



Il Presidente della Regione

*Erik Lavevaz*

Allegato:

- documento *"Disposizioni per l'accesso dei familiari alle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie residenziali, pubbliche, private e convenzionate, della Regione Valle d'Aosta per le festività natalizie 2020"*.

## **Disposizioni per l'accesso dei familiari alle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie residenziali, pubbliche, private e convenzionate, della Regione Valle d'Aosta per le festività natalizie 2020**

Le misure di contenimento del contagio da coronavirus hanno determinato, per la tutela della salute delle persone inserite, un lungo periodo di isolamento degli ospiti presso le strutture residenziali.

Tenuto conto, tuttavia, del fatto che la situazione emergenziale tuttora in essere impone di adottare, comunque, misure di contenimento del rischio di contagio, a tutela della salute degli ospiti e degli operatori, il seguente documento ha lo scopo **di regolamentare gli accessi presso le strutture residenziali da parte dei familiari durante le festività natalizie** al fine di garantire il benessere psico-fisico degli ospiti e la ripresa degli aspetti relazionali pur nel rispetto delle norme di sicurezza.

### **ACCESSO AI VISITATORI**

L'accesso dei visitatori è condizionato dai seguenti criteri:

- A. Situazione generale della pandemia; allo stato attuale l'accesso deve essere autorizzato dal responsabile della struttura e previsto per casi eccezionali;
- B. Adozione di misure di sicurezza da parte dei visitatori;
- C. Durata e frequenza delle visite;
- D. Misure restrittive per mancata osservanza delle disposizioni.

#### **A. Situazione generale della pandemia**

Coerentemente con quanto accaduto nella prima ondata della pandemia, la possibilità di accedere alle strutture residenziali è subordinata all'andamento della pandemia e potrebbe essere sospesa nel caso di recrudescenza dei contagi.

L'accesso del visitatore può avvenire in un locale idoneo, isolato all'interno della struttura, a questo scopo adibito e di cui dovrà essere fatta opportuna sanificazione dopo ogni visita.

**Al momento l'accesso alle strutture è ammesso solo nel caso in cui nella struttura non vi siano ospiti COVID positivi.**

**Non è ammessa la visita a utenti posti in isolamento.**

In ogni caso, per consentire all'ospite della struttura residenziale di mantenere i contatti con i propri familiari, laddove ciò non interferisca con il progetto di assistenza, la struttura deve provvedere all'attivazione di sistemi di videochiamate o altri sistemi di comunicazione a distanza.

Resta inteso che la struttura deve garantire un'informazione costante ai familiari circa le condizioni dell'ospite e l'andamento dell'assistenza.

**L'accesso rimane precluso a visitatori che:**

- **mostrino sintomi di infezione: febbre, tosse, disturbi respiratori.**

Il visitatore ammesso dovrà dichiarare formalmente (v. doc. allegato) di:

- essere in buono stato di salute,
- non essere venuto a contatto con soggetti contagiati o presunti da Covid-19 negli ultimi 7 giorni
- di non essersi recato negli ultimi 14 giorni in luoghi ad alto rischio di contagio (ospedali, viaggi in zone a rischio pandemia), salvo che per il personale sanitario, socio-sanitario o socio-assistenziale.

**Il visitatore dovrà sottoporsi a tampone antigenico rapido per ricerca di infezione da Covid-19 non oltre le 48 ore precedenti il giorno prescelto e concordato con la struttura per la visita**

## **B. Adozione di misure di sicurezza da parte dei visitatori**

Considerato che Il DPCM del 8 marzo 2020 art.2, comma q) prevede che *“Per tutta la durata dell'emergenza, si dispone il divieto di accedere alla struttura da parte di familiari e conoscenti (come indicato nel documento di “Indicazioni per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da SARS-COV-2 sul territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta” approvato con Ordinanza del Presidente della Regione n.124 del 27/03/2020, la visita può essere autorizzata in casi eccezionali (ad esempio situazioni di fine vita) soltanto dalla Direzione della struttura, previa appropriata valutazione dei rischi-benefici. Le persone autorizzate dovranno comunque essere in numero limitato e osservare tutte le precauzioni raccomandate per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2.*

*Nelle situazioni di fine vita, su richiesta del morente o dei familiari, si consideri anche di autorizzare l'assistenza spirituale, ove non sia possibile attraverso modalità telematiche, con le tutte le precauzioni raccomandate per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2.”* con la presente disposizione sono definite le modalità secondo le quali può essere ammessa la visita nelle strutture residenziali.

L'accesso alle strutture è consentito solo ad **una persona per volta e per ciascun ospite. Il visitatore dovrà essere stato sottoposto ad esecuzione di tampone antigenico rapido, non oltre le 48 prima del giorno concordato per la visita.**

Ciascuna struttura sia essa pubblica, privata o convenzionata, farà pervenire alla CUS via mail l'elenco giornaliero degli aspiranti visitatori, con apposito modulo (Allegato 2), in modo che gli aspiranti visitatori possano essere convocati presso il **Drive-in situato in località Pèpinière ad Aosta** oppure presso il **Poliambulatorio di Donnas per le strutture pubbliche e private situate nel territorio dei comuni delle Unités Mont-Rose, Evançon e Walser**, per la somministrazione del tampone in tempo utile.

Il visitatore, una volta effettuato il tampone con esito negativo secondo il calendario concordato, è tenuto a presentarsi con puntualità, nel giorno e nell'ora stabilita, all' ingresso della struttura, recando con sé l'esito del tampone

Il visitatore avrà accesso **esclusivamente** se **dotato di mascherina**, che dovrà essere indossata correttamente per tutta la durata della visita, garantendo idonea copertura di naso e bocca.

Il personale addetto farà compilare al visitatore la **dichiarazione di certificazione delle proprie condizioni di salute** (Allegato 1) e procederà alla **misurazione della temperatura corporea**, farà eseguire **l'igiene delle mani, fornirà camice, guanti monouso** e si occuperà di controllare la corretta vestizione del visitatore. Il personale accompagnerà il visitatore nel luogo individuato per le visite.

Il personale può impedire l'accesso alla struttura qualora le condizioni del visitatore non risultino idonee, invitandolo, nel caso, a rivolgersi al proprio medico di famiglia.

La visita al parente ospite in struttura avverrà in un locale idoneo, all'interno della struttura, a questo scopo adibito; detto locale deve essere ubicato il più vicino possibile all'ingresso, per limitare al massimo il passaggio nelle zone frequentate dagli ospiti.

Detto ambiente dovrà permettere un adeguato arieggiamento e sarà dotato di tavolo con schermo trasparente, a maggior tutela dell'utente. Eventuali oggetti e indumenti andranno lasciati nell'atrio dell'ingresso e ritirati all'uscita.

L'ospite della struttura deve indossare una mascherina chirurgica, laddove tollerata, e deve sanificare le mani, nel caso aiutato dal personale che indosserà i DPI come da protocollo.

Al termine del colloquio il tavolo, le sedie e l'ambiente devono essere sanificati con prodotti idonei per la disinfezione da SARS COV-2 (alcol etilico al 75%, ipoclorito di sodio allo 0'1%, perossido d'idrogeno al 0.3%).

Comunque, si precisa che va sempre mantenuta una **distanza di almeno 1 metro tra visitatore ed ospite** e che andranno evitati abbracci, strette di mano e qualsiasi altro contatto fisico con l'utente o persona presente in struttura.

L'introduzione di cibo e bevande è vietata. Altri beni potranno essere introdotti previa sanificazione o eliminazione dell'imballaggio esterno e, in ogni caso, dovranno essere consegnati esclusivamente al personale che provvederà a registrarli e stocarli.

### **C. Durata e frequenza delle visite**

La visita potrà avere una **durata massima di 30 minuti**.

La frequenza delle visite è condizionata dalle richieste e potrebbe essere stabilita anche con cadenza di due o più settimane. In assenza di particolari limitazioni e richieste, la frequenza è stabilita in una visita a settimana per ospite.

Tali restrizioni terranno conto dell'andamento della pandemia e potranno essere allentate o aumentate al fine di garantire la sicurezza della struttura.

### **D. Misure restrittive per mancata osservanza delle disposizioni.**

In caso si rilevi il mancato rispetto delle regole per la visita all'ospite da parte di un visitatore, i responsabili delle strutture si riservano di allontanare il visitatore e sospendere l'autorizzazione al soggetto per ulteriori visite, al fine di garantire la sicurezza del personale e degli altri ospiti.

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)**

Il/la Sottoscritto/a \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_, residente a  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_ consapevole  
che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e  
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n.  
445/2000, in possesso di tampone antigenico negativo per ricerca di SARS COV-2

**DICHIARA**

- contatto con persona affetta da polmonite da coronavirus negli ultimi 14 giorni?

SI       NO       NON NOTO

- contatto con persona con tampone positivo per coronavirus negli ultimi 14 giorni?

SI       NO       NON NOTO

- negli ultimi 14 giorni presenza dei seguenti segni o sintomi:

tosse       mal di gola       difficoltà respiratorie       febbre o febricola

cefalea       mialgie       malessere generalizzato       astenia

anoressia       confusione mentale       vertigini       calo ponderale

- di non essersi recato negli ultimi 14 giorni in luoghi ad alto rischio di contagio  
(salvo che per il personale sanitario, socio-sanitario o socio-assistenziale)

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30  
giugno 2003 di essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente  
dichiarazione saranno trattati, unicamente per le finalità per le quali sono state  
acquisite.

Data, \_\_\_/\_\_\_/20\_\_

Firma del dichiarante

\_\_\_\_\_  
(per esteso e leggibile)

